

COMUNE DI MODICA



Regolamento dell'Avvocatura comunale

Art. 1 – Costituzione e struttura

L'Avvocatura Comunale, è formalmente istituita presso l'Amministrazione del Comune di Modica; essa provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Gli Avvocati che ne fanno parte devono essere iscritti all'Albo Speciale di cui all'art. 3, comma 4 del R.D.L. 27.11.1933 n° 1578, convertito con legge N° 36/34.

L'Avvocatura gode dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 2 - Compiti

All'Avvocatura spettano la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale nelle controversie civili, penali e amministrative di cui è parte.

L'Avvocatura cura la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

L'Avvocatura si domicilia presso la sede dell'Ente in relazione ai giudizi pendenti negli Uffici Giudiziari del Tribunale di Modica.

L'Avvocatura comunale patrocina e difende altresì i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti comunali nei giudizi civili, amministrativi e contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio qualora gli interessati ne facciano richiesta e ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ente.

Oltre, all'attività giudiziale, l'Avvocatura comunale svolge altresì attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione dei pareri.

L'Avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.

Esprime, altresì, il proprio parere, su richiesta scritta, su reclami o atti che possono provocare una lite e su transazioni stragiudiziali redatte dai settori.

Recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti, che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione comunale.

I pareri scritti possono essere richiesti solo dai responsabili di settore e devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta salvo termini più lunghi in relazione alla complessità della questione in esame ovvero un termine più breve per motivi di urgenza.

Art. 3 - Personale amministrativo

L'Avvocatura del Comune di Modica è composta anche da personale amministrativo di supporto all'attività della stessa ed opera nell'ambito della sezione Staff denominata "Legale e Contenzioso".

Art. 4 - Ricezione degli atti giudiziari

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione e al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire la copia dell'atto notificato contemporaneamente al Sindaco ed all'Ufficio dell'Avvocatura senza indugio alcuno, e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dall'avvenuta notifica. In caso di violazione del presente disposto si applica la disposizione di cui all'art. 7 bis del T.U. n° 267/2000 disponendo la detrazione dell'importo sanzionatorio dalla prima mensilità utile, fermo restando l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del responsabile.

Art. 5 - Rapporti con gli Uffici e doveri di collaborazione

Ogni articolazione della struttura dell'Ente, ogni singolo ufficio è tenuto a fornire tempestivamente all'Avvocatura, e comunque entro i termini indicati da essa, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, con particolare riguardo alla costituzione in giudizio, al fine di consentire il più proficuo svolgimento del mandato difensivo e scongiurare decadenze e prescrizioni lesivi degli interessi dell'Ente.

In difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Segretario Comunale o al Direttore Generale per i provvedimenti consequenziali.

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

Nelle ipotesi previste dall'art. 23 della legge 24.11.1981 n° 689, dall'art. 417 bis del c.p.c. e negli altri casi previsti dalla legge, il Dirigente del Settore interessato incarica personale appartenenti alla struttura a coadiuvare l'Avvocatura nei relativi giudizi.

Art 6 – Nomina periti

L'avvocatura può formulare al Sindaco la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'amministrazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'Ente.

Qualora non vi siano all'interno dell'Ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata professionalità ed esperienza che dovranno essere scelti a mezzo di nominativi acquisiti dagli ordini professionali ovvero dalle Università.

Nel caso in cui i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, l'Avvocato del Comune può suggerire al Sindaco che nominerà d'urgenza un perito *intuitu personae*.

Art 7 - Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali all'Avvocatura comunale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993 n° 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 del D. Lgs. 31.03.2001 n° 165.

Art. 8 - Pratica forense presso l'Avvocatura comunale

Presso l'Avvocatura comunale è possibile svolgere la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammesso agli esami di abilitazione.

I praticanti vengono selezionati da chi dirige l'Avvocatura comunale, tenendo conto del curriculum di studi svolto e del voto di laurea.

I praticanti devono sottoscrivere un disciplinare contenente tempi e modi di espletamento della pratica forense.

L'Avvocatura in caso di attività del praticante contraria al decoro o agli interessi dell'Ente ovvero per esigenze dovute a motivi di riorganizzazione dell'Ufficio legale, ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, il rapporto di praticantato.

Art. 9 - Atti sottratti all'Accesso

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge 241/90, in virtù del segreto professionale, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai precedenti punti.

TITOLO II – Riconoscimento professionale e compensi degli avvocati comunali

Art. 10 - Riconoscimento professionale

L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura comunale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.

Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali. Le mansioni svolte dagli avvocati dell'Avvocatura Comunale richiedono, altresì, oltre la ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie. Tale circostanza non consente di attribuire al personale *de quo* alcun vincolo di orario ex art. 17, comma 5 lett. a del D. Lgs. 66/2003, in virtù di quanto innanzi, l'Amministrazione riconosce ed attiva nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura Comunale gli strumenti più idonei previsti dal C.C.N.L. rivolti al riconoscimento dei ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.

I compensi professionali spettanti a norma dell'art. 27 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000 e con le precisazioni di cui ai successivi articoli vengono corrisposti agli Avvocati con effetto e decorrenza dalla data di inquadramento dei dipendenti dell'Avvocatura Comunale.

Art. 11 - Compensi professionali degli Avvocati

Ai dipendenti dell'Ente, appartenenti alla categoria D, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, incaricati del patrocinio e iscritti all'albo speciale degli avvocati delle pubbliche amministrazioni sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale, in caso di sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, e con le precisazioni di cui ai successivi articoli.

Fermo restando che nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale, i provvedimenti favorevoli sono quelli emanati da Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, speciale, Presidente della Regione, collegio arbitrale) anche solo di rito che, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado anche di appello dichiarano la controparte soccombente, lasciando sostanzialmente intatto l'atto dell'Ente di cui si contende ovvero accolgono anche parzialmente le domande dell'Ente. Per essere considerati "sentenza favorevole" ai fini dell'erogazione dei compensi professionali, i provvedimenti, comunque denominati, devono rappresentare in ogni caso l'atto conclusivo della controversia nella quale è parte l'Ente".

Allo stesso modo si intende sentenza favorevole all'Ente anche il caso in cui il giudizio si risolva in virtù di un provvedimento giudiziario quale ordinanza, decreto o sentenza che dichiari l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza d'interesse ed altre formule analoghe anche in via cautelare o provvisoria.

In caso di sentenza totalmente favorevole con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, all'avvocato comunale spettano per l'attività professionale effettivamente svolta, i compensi minimi per diritti ed onorari previsti dalla tariffa professionale ridotti del 15% (quindicipercento) o la maggiore somma riconosciuta dal Giudice. In caso di sentenza parzialmente favorevole con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, all'avvocato comunale spettano per l'attività professionale effettivamente svolta, i compensi minimi per diritti ed onorari previsto dalla tariffa professionale ridotti del 25% (venticinquepercento).

Art. 12 - Correlazione con la valutazione di risultato e con l'incentivazione alla produttività

“ In relazione alle vigenti disposizioni contrattuali, che prevedono che gli Enti locali disciplinino la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista dal contratto nazionale di lavoro per l'avvocato che sia titolare di posizione organizzativa, si rinvia al contratto decentrato integrativo”.

Art. 13 - Modalità di liquidazione

“ La notula con la liquidazione dei diritti e degli onorari maturati dovrà essere sottoscritta dall'avvocato procuratore in giudizio, con contestuale dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che essa è conforme ai criteri del presente regolamento.

L'erogazione dei compensi al dipendente professionale avviene alla conclusione della vertenza nel grado in cui è iniziata e per cui il patrocinio è stato svolto.

In caso di incarico svolto congiuntamente a professionisti esterni i compensi sono dovuti solo per le attività effettivamente eseguite dall'avvocato dipendente. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

La liquidazione a favore dei dipendenti avvocati ha luogo a cadenza semestrale con determinazione del dirigente del 1° settore. A tale scopo l'avvocato patrocinatore dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, una relazione finale che illustri le prestazioni effettuate con allegata copia della sentenza favorevole e relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

I compensi professionali di cui al presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n.266. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti il Comune applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.

Sono a carico dell'Ente le spese di iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati ove l'iscrizione sia necessaria ad esclusivo vantaggio del Comune di Modica.

TITOLO III - Incarichi esterni

Art. 14- Disciplina della materia e ammissibilità degli incarichi

Nel caso in cui l'Ente sia dotato di Avvocati interni è consentito affidare incarichi professionali esterni, soltanto:

- 1) su motivata relazione dell'Avvocatura comunale al Sindaco e, soltanto, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per : a) coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; b) trattazione materie per le quali necessita idonea specializzazione; in casi di incompatibilità;
- 2) in casi motivati di particolare specificità e/o complessità valutata dal Sindaco, sentita l'Avvocatura, che giustifichino l'affidamento anche congiunto, all'esterno.

Art. 15 – Elenco avvocati esterni

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito presso l'Ente apposito Elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le magistrature.

L'iscrizione a tale elenco, di validità biennale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati.

La tenuta e il regolare aggiornamento dell'Albo sono demandati al responsabile dell'Avvocatura.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di iscrizione all'Albo professionale e che non sussistano cause ostative a norma di legge a contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) curriculum di studio, di incarichi assolti e delle attività svolte, con le indicazioni delle specializzazioni, riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense per la formazione professionale e delle pubblicazioni;
- c) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento;
- d) dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete;
- e) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitti di interessi in ordine all'incarico affidato anche in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;

- f) dichiarazione di rinuncia ad incarico precedentemente conferito da terzi, pubblici o privati, contro l'amministrazione comunale.

L'iscrizione nell'Elenco o il suo diniego è disposto dal responsabile dell'avvocatura. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno integrare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro *curricula*.

Nel caso in cui le controversie di cui il comune sia parte richiedano per il patrocinio specifiche specializzazioni di cui siano sprovviste sia l'Avvocatura che gli iscritti all'elenco, su relazione e proposta dell'Avvocatura stessa ovvero, nei casi cui all'art. 14, comma 1, punto 2, il Sindaco potrà individuare il professionista nell'ambito di una comparazione fra almeno 5 curriculum professionali.

Si prescinde dalla comparazione dei curriculum di cui al comma precedente nel caso in cui, su attestazione dell'Avvocatura, sussistano situazioni di particolare urgenza o gravità imprevedibili e/o frutto di gravi circostanze che non consentano l'espletamento della comparazione e ciò sia necessario per evitare danni all'Ente.

Art. 16 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

Possono essere iscritti gli Avvocati singoli o associati o società che abbiano i seguenti requisiti:

1. iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni tenuto da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
2. che si trovi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
3. inesistenza di misure di prevenzione, di sicurezza e di procedimenti penali.

Art.17 - Elenco speciali dei giovani patrocinatori e degli iscritti all'albo professionale per un periodo inferiore a cinque anni.

La disciplina di cui al precedente art. 16 e di cui al successivo art. 18 è derogata come segue al fine di addivenire alla redazione di un elenco dei giovani patrocinatori e degli iscritti dall'albo professionale per un periodo inferiore a 5 anni;

- il requisito di iscrizione è ampliato ai giovani patrocinatori e agli iscritti all'albo professionale tenuto da un consiglio dell'Ordine degli avvocati per un periodo anche inferiore a 5 anni;
- l'iscrizione all'elenco speciale avviene solo su espressa richiesta nel caso di interessati iscritti all'albo professionale per un periodo di almeno 5 anni;
- si attinge all'elenco speciale di cui al presente articolo limitatamente a controversie di competenza del giudice di pace;
- i presupposti per il conferimento dell'incarico sono i medesimi di cui all'art. 14, comma 1, punto 1.

Art. 18 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 14 il Sindaco, individua il professionista da incaricare applicando la rotazione tra gli iscritti nell'elenco con propria determinazione; il Dirigente cui fa capo la sezione “ Legale e Contenzioso” provvederà al conferimento dell'incarico valutando la conformità al presente regolamento.

L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei sotto indicati principi, nel seguente ordine di priorità:

- a) casi di evidente consequenzialità o connessione con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

- b) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum inerenti la causa da affidare;
- c) comprovata esperienza, con esito positivo, di difesa di enti pubblici;

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale, per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitti d'interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione nell'interesse di soggetti terzi, pubblici o privati, o che abbiano senza giustificato motivo rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione comunale di Modica. Anche tali condizioni saranno oggetto di apposita dichiarazione rilasciata dal professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso in corso con il Comune di Modica e per i quali sia in corso il procedimento di cancellazione dall'Elenco.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 19 – Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:

- a) l'indicazione del valore della causa che dovrà essere sempre determinato ai sensi del c.p.c. ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi;
- b) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno è determinato alla stregua di quanto previsto per l'Avvocatura comunale con la riduzione del 20% sui minimi tariffari, dell'importo dovuto a titolo di diritti ed onorari, sia nei casi di sentenza di soccombenza che nei casi di sentenza favorevole con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio;
- c) l'ammontare complessivo della parcella e la somma che eventualmente dovrà essere anticipata a titolo di acconto spese che comunque non potrà superare il 20% dell'importo totale, oltre le spese vive iniziali;
- d) obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere, ivi compresa la trasmissione dei relativi atti difensivi e dei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria.

Il contratto d'incarico dovrà essere formalizzato per iscritto.

Art. 20 – Registro degli incarichi

L'Avvocatura provvederà a tenere il registro degli incarichi nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- a) generalità del professionista;
- b) Albo di appartenenza e di iscrizione;
- c) Oggetto dell'incarico;

- d) Estremi del provvedimento di incarico;
- e) Importo del compenso impegnato e liquidato al professionista.

Art. 21 – Cancellazione dall’Elenco

L’Avvocatura dispone la cancellazione dall’elenco coloro che:

1. Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
2. Abbiano senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
3. Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
4. Siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

Art. 22 - Pubblicità

Per l’iscrizione nell’Elenco che può avvenire in ogni tempo il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all’Albo pretorio, sul portale web comunale e con l’informazione agli ordini professionali.

L’Elenco dei professionisti e il registro degli incarichi sono pubblici.